

Deliberazione 12 giugno 1998

Verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione (deliberazione n. 58/98)

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 12 giugno 1998,
- Premesso che:
 - l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95) stabilisce che “sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato”;
 - lo stesso articolo, al comma 2, dispone che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) “verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l’esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo” e al comma 7, primo periodo, prevede che “I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di energia elettrica e gas conservano piena validità e efficacia, salvo modifica o abrogazione disposte dal Ministro, anche nell’atto di concessione, o dall’Autorità competente”;
- Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito: CIPE) 27 novembre 1987 con cui è stata disposta la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo), le deliberazioni del CIPE 23 dicembre 1987 con cui è stata disposta la chiusura definitiva della centrale nucleare di Foce Verde (Latina) e la sospensione dei lavori della centrale nucleare di Trino Vercellese 2 (Vercelli), e la deliberazione del CIPE 26 luglio 1990, con cui è stata disposta la chiusura definitiva delle centrali nucleari di Caorso (Piacenza) e Trino Vercellese (Vercelli);
- Visto il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, con cui è stata disposta la definitiva interruzione dei lavori di costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro e la sua riconversione in centrale policombustibile;

- Vista la deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 1989, con cui si dispone che il rimborso degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare venga effettuato attraverso il mantenimento della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui al paragrafo d), punto 1, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 27 gennaio 1988, n. 3/88 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 26 del 2 febbraio 1988 e amministrato tramite un apposito conto di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);
- Visto il provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 305 del 30 dicembre 1988, con il quale, in attuazione della deliberazione del CIPE richiamata al punto precedente, viene prorogata la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo, e viene dato mandato alla CCSE di istituire un apposito conto di gestione denominato “Conto per il rimborso all’Enel di oneri straordinari”, prevedendo che i rimborsi siano effettuati in misura corrispondente all’ammontare degli oneri accertati dal “Comitato istituito a norma del punto 2 della delibera CIPE 23 dicembre 1987 e del punto 1 della delibera CIPE 21 dicembre 1988;
- Visti i due decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 5 agosto 1988 e il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 gennaio 1989, registrati dalla Corte dei conti, in base ai quali è stato fissato, e posto a carico della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il compenso dovuto ai componenti del Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare (di seguito: Comitato);
- Visto il provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 25 maggio 1989, con cui si dispone tra l’altro che il Comitato è confermato nella composizione prevista dai decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 febbraio 1988 e 27 giugno 1988, che lo stesso procede agli accertamenti di propria competenza sulla base di specifica e documentata rendicontazione prodotta dall’Enel, che esso “esercita le sue funzioni nell’ambito delle attività della Cassa conguaglio per il settore elettrico” e che “le spese per il suo funzionamento fanno carico al Conto per il rimborso all’Enel di oneri straordinari, ivi comprese quelle per i compensi da corrispondere ai componenti del predetto Comitato, secondo le tariffe di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 (capo II - punto G - tabella F - classe impianti elettrici) adeguate con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, ridotte ad un decimo, ed in conformità di quanto disposto dall’articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537”;
- Visti i provvedimenti di liquidazione del CIP e i decreti del Ministro dell’industria, del commercio, dell’artigianato in cui individuando le singole voci che costituiscono oggetto del diritto al rimborso riconosciuto all’Enel ed alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari e si provvede alla quantificazione degli importi sulla base dei criteri risultanti dalle relazioni del Comitato;

- Visto l'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in base al quale il CIP deve disporre "la reintegrazione, all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali" secondo le modalità della deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988 e del provvedimento del CIP 24 maggio 1989;
- Visti la delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/97, con cui è stato approvato il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative, e in particolare l'articolo 9, comma 2, di tale Regolamento;
- Visti la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, con cui sono state approvate Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 5 di tale delibera;
- Vista la delibera dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 42/98, con cui è stato avviato il procedimento per la formazione del provvedimento di cui al combinato disposto del comma 2, ultimo periodo e del comma 7, primo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 481/95;
- Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati al provvedimento dell'Autorità per il quale è stato avviato il procedimento di cui sopra, nonché i documenti consegnati da tali soggetti e la relazione tecnica predisposta dagli uffici dell'Autorità;
- Considerato che:
 - il combinato disposto combinato disposto del comma 2, ultimo periodo e del comma 7, primo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 481/95, sancisce la piena validità ed efficacia dei provvedimenti di liquidazione adottati dal CIP e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo modifica o abrogazione disposta dall'Autorità in conseguenza dell'eventuale valutazione di non congruità dei criteri adottati ai fini della determinazione dei rimborsi dovuti;
 - oggetto della suddetta verifica sono i criteri adottati dal CIP per la determinazione dei rimborsi e che tali criteri possono essere così individuati: criterio di connessione (in base al quale è stata affermata la pertinenza e l'afferenza del singolo onere ai fini del rimborso), criteri di quantificazione (in base ai quali, in relazione ai singoli oneri riconosciuti come connessi, è stata definita la delimitazione del diritto al rimborso e si è proceduto a verificare e stimare gli importi ammessi a reintegrazione);
- Ritenuto che il criterio di connessione adottato dal CIP per la definizione dei provvedimenti di liquidazione non sia congruo, dovendo la connessione essere riferita esclusivamente alle centrali nucleari in esercizio per le quali è stata decisa la chiusura definitiva (Caorso, Foce Verde e Trino Vercellese), ovvero alle centrali nucleari i cui lavori di costruzione sono stati sospesi o interrotti (Montalto di Castro e Trino Vercellese 2);

- Ritenuto che di conseguenza non risultino connessi:
 - gli oneri afferenti gli “Studi localizzazione Lombardia”, il “Rapporto sicurezza Lombardia”, gli “Studi localizzazione Puglia” di cui al provvedimento CIP (Giunta) 21 marzo 1991, n. 6/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 1991, ratificato con provvedimento CIP 18 dicembre 1991, n. 30/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 298 del 20 dicembre 1991;
 - gli oneri afferenti “i costi di certificazione imprese” di cui al provvedimento CIP 22 aprile 1992, n. 4/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1992, sostenuti dall’Enel al fine di fornire al Comitato la rendicontazione di supporto agli accertamenti degli oneri da riconoscere alle imprese appaltatrici, non essendo tale modalità contemplata dalle disposizioni del soprarichiamato provvedimento del CIP 24 maggio 1989 e in considerazione del fatto che l’Enel, nella sua posizione di soggetto appaltante, si trovava nella condizione di acquisire e di organizzare le informazioni necessarie;
 - le spese relative al funzionamento del Comitato, non costituendo oneri sopportati dai soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso e non potendo, di conseguenza, essere imputate al Conto per il rimborso all’Enel di oneri straordinari;
- Ritenuto che il criterio di quantificazione adottato dal CIP per la determinazione degli oneri relativi all’approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2 di cui al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 10/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.81 del 6 aprile 1990, non sia congruo limitatamente all’estensione del riconoscimento alle quantità di servizi di arricchimento eccedenti quelle necessarie per il funzionamento e l’esercizio della centrale stessa, in relazione alle date di entrata in esercizio per la prima e la seconda unità, previste rispettivamente negli anni 1997 e 1998;
- Ritenuto che il criterio di connessione adottato dal CIP in ordine al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento, di cui in particolare al provvedimento CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 51 del 2 marzo 1992, sia congruo, atteso che la normativa in materia di oneri nucleari ha riconosciuto il diritto alla reintegrazione, con ciò determinando un debito di valore;
- Ritenuto che, comportando tale diritto il ripristino della situazione patrimoniale quale sarebbe stata se la conseguenza pregiudizievole non si fosse verificata, l’eventuale periodo di tempo intercorrente fra il momento del riconoscimento del diritto alla reintegrazione e quello della sua effettiva soddisfazione giustifichi la corresponsione di interessi;
- Ritenuto che, per quanto concerne il criterio di quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, debbano ritenersi congrui i tassi applicati, atteso che questi corrispondono in modo adeguato alla diminuzione patrimoniale arrecata agli aventi diritto alla reintegrazione per il ritardo nei pagamenti, tenuto conto altresì che il costo complessivo sostenuto dagli utenti sarebbe stato maggiore nell’ipotesi di applicazione del tasso legale;

- Ritenuto, tuttavia, che ai fini della quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, il criterio fissato dal CIP nel soprarichiamato provvedimento n.3/92 non sia congruo, in quanto non sufficientemente certo nella definizione delle modalità di imputazione delle erogazioni effettuate in corso d'anno;
- Ritenuto che, ai fini del rimborso degli oneri ammessi a reintegrazione, sia opportuno che la CCSE istituisca conti di gestione distinti in relazione alla diversa natura dei soggetti da rimborsare e dell'origine dell'onere;

DELIBERA:

Art. 1

(Definizioni)

Nella presente deliberazione l'espressione:

- a) “oneri nucleari” designa gli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura definitiva;
- b) “CIP” designa il Comitato interministeriale dei prezzi;
- c) “provvedimenti di liquidazione” designa i provvedimenti: CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 81 del 6 aprile 1990, CIP 30 gennaio 1991, n. 2/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 6 febbraio 1991, CIP (Giunta) 21 marzo 1991, n. 6/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 1991, ratificato con CIP 18 dicembre 1991, n. 30/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 18 dicembre 1991, n. 32/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 51 del 2 marzo 1992, CIP 22 aprile 1992, n. 4/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1992, CIP 30 dicembre 1992, n. 21/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 4 gennaio 1993, e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 253 del 28 ottobre 1994, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286 del 7 dicembre 1994;
- d) “Comitato”: designa il Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare di cui al provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 25 maggio 1989.

Art. 2

(Verifica della congruità del criterio di connessione per la determinazione degli oneri nucleari e sua modifica)

1. Il criterio di connessione, in base al quale i provvedimenti di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, non è congruo, dovendo la connessione intendersi come esclusivamente riferita alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle sole centrali nucleari di Montalto di Castro e Trino Vercellese 2, nonché alla chiusura delle centrali nucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese.
2. Gli oneri riconosciuti dai provvedimenti di liquidazione sono pertanto da ritenere connessi ad eccezione dei seguenti:
 - a) oneri afferenti gli “Studi localizzazione Lombardia”, il “Rapporto sicurezza Lombardia”, gli “Studi localizzazione Puglia”, riconosciuti in base al provvedimento del CIP 21 marzo 1991, n. 6/91;
 - b) “costi certificazione imprese” riconosciuti in base al provvedimento del CIP 22 aprile 1992, n. 4/92;
 - c) spese relative al funzionamento del Comitato.
3. Il provvedimento del CIP 24 maggio 1989 è, conseguentemente, modificato mediante soppressione del secondo comma del punto 3.

Art. 3

(Verifica della congruità dei criteri di quantificazione per la determinazione degli oneri nucleari e loro modifica)

1. I criteri di quantificazione, in base ai quali i provvedimenti di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, si devono ritenere congrui ad eccezione dei seguenti:
 - a) criterio di quantificazione dei rimborsi degli oneri relativi all’approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2;
 - b) criterio di quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, limitatamente alle modalità di imputazione delle erogazioni effettuate in corso d’anno.
2. Ai fini della quantificazione degli oneri relativi all’approvvigionamento dei servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2 non devono essere prese in considerazione le quantità di servizi di arricchimento, riconosciute in base al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, eccedenti quelle necessarie per il funzionamento e l’esercizio della centrale stessa nell’ipotesi di entrata in esercizio nel 1997 e nel 1998, rispettivamente per la prima e la seconda unità.
3. Ai fini della quantificazione degli interessi per ritardato rimborso il punto 2 del provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, è così sostituito: “2) Gli importi di cui al precedente punto 1), quelli per oneri straordinari già accertati con provvedimenti

CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, CIP 30 gennaio 1991, n. 2/91, CIP 10 aprile 1991, n. 6/91 e CIP 18 dicembre 1991, n. 32/91, nonché quelli che saranno accertati con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'ENEL, sono aumentati, a decorrere dall'1 gennaio 1991 fino alla data del loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati, sulle somme ancora da corrispondere, sulla base del "prime rate ABI" per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL. Gli interessi maturati vengono capitalizzati all'inizio di ciascun anno. I pagamenti effettuati in corso d'anno non sono imputabili agli interessi maturati nel corso dell'anno medesimo e non ancora capitalizzati."

Art. 4

(Determinazione di oneri ammessi a reintegrazione)

1. L'importo riconosciuto all'Enel al punto 1 del provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/90 è ridotto di 63,879 miliardi (sessantatremiliardiottocento settantanovemilioni) di lire e pertanto rideterminato nella misura di 1.540, 527 miliardi (millecinquecentoquarantamiliardiecinquacentosettantemilioni) di lire;
2. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 21 marzo 1991, n. 6/91, è ridotto di 50 miliardi (cinquantamiliardi) di lire e pertanto rideterminato nella misura di 3.560,087 miliardi (tremlacinquecentosessantamiliardi eottantasettemilioni) di lire;
3. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92 è, conseguentemente a quanto disposto nei due commi precedenti, ridotto di 27,652 miliardi (ventisettemiliardieseicentocinquantaduemilioni) di lire e pertanto rideterminato nella misura di 2.460,736 miliardi (duemilaquattrocentosessanta miliardiesettecentotrentaseimilioni) di lire.
4. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 22 aprile 1992 n. 4/92 è ridotto di 5,350 miliardi (cinquemiliardietrecentocinquantamilioni) di lire e pertanto rideterminato nella misura di 32,709 miliardi (trentaduemiliardiesettecentonovemilioni) di lire.
5. Il provvedimento del CIP 30 dicembre 1992, n. 21/92, anche in conseguenza a quanto disposto nel comma precedente, è modificato:
 - a) mediante sostituzione delle parole "ottanta miliardi e duecentocinquantacinque milioni di lire" con le seguenti: "ottanta miliardi e sei milioni di lire";
 - b) mediante aggiunta di un secondo comma formulato come segue: "resta confermato quanto previsto al punto 2) del provvedimento CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92 con esclusione della data di decorrenza degli interessi relativi all'importo di ventidue miliardi e duecentotrentotto milioni di lire da corrispondere all'Enel, che viene fissata all'1 gennaio 1992".
6. L'importo riconosciuto all'Enel e alle imprese appaltatrici per ritardato rimborso è ridotto ai sensi del precedente articolo 3, comma 3.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, in applicazione della presente deliberazione, adotta le necessarie deliberazioni confermativa e modificativa degli “ordinativi di pagamento” fino ad oggi emessi.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede all’istituzione dei seguenti ulteriori conti di gestione, mediante i quali procede al rimborso degli oneri nucleari:
 - a) “Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici”, per la gestione dei rimanenti rimborsi nei confronti delle imprese appaltatrici, anche in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1;
 - b) “Conto per il rimborso all’Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue”, per la gestione dei rimborsi all’Enel degli oneri riconosciuti per il “riprocessamento combustibile irraggiato” e per la “messa in sicurezza e smantellamento” delle centrali nucleari.
3. Il “Conto per il rimborso all’Enel di oneri straordinari”, di cui al punto 2 del provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27/88, viene utilizzato, anche in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1, per la gestione dei rimborsi all’Enel ed alle imprese appaltatrici diversi da quelli di cui al precedente comma 2.
4. La presente deliberazione ha effetto dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Milano, 12 giugno 1998

Il Presidente: P. Ranci